



INDENNITÀ GIORNALIERA PER ECONOMIA DOMESTICA

Edizione 1° gennaio 2022

CONDIZIONI COMPLEMENTARI D'ASSICURAZIONE (CCA)

I Generalità

1 Oggetto dell'assicurazione

- 1.1 L'assicurazione Indennità giornaliera per economia domestica è un'assicurazione supplementare nell'ambito delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) dell'Atupri Assicurazione della salute (nel prosieguo denominata Atupri) per le assicurazioni supplementari secondo la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- 1.2 L'assicurazione Indennità giornaliera per economia domestica copre, fino all'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata nell'economia domestica e nella famiglia, i costi dimostrati, che sono dovuti ad incapacità lavorativa per malattia o infortunio della persona con economia domestica propria.
- 1.3 L'assicurazione Indennità giornaliera per economia domestica può essere stipulata da chi gestisce una propria economia domestica.

2 Importi d'indennità giornaliera

L'indennità giornaliera per economia domestica può essere stipulata in multipli di 10 da CHF 10.– fino ad un massimo di CHF 100.– al giorno.

2a Fasce d'età

La tariffa del premio presenta varie fasce d'età ai sensi dell'art. 24.2 delle CGA. Il premio varia all'inizio dell'anno in cui viene raggiunta l'età seguente: 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56 e 61.

II Rapporto assicurativo

3 Trasformazione dell'assicurazione

La persona assicurata che non ha ancora raggiunto l'età AVS ed è pienamente abile al lavoro, può trasformare entro 3 mesi dall'inizio di un'attività lucrativa l'assicurazione Indennità giornaliera per economia domestica in un'assicurazione Indennità giornaliera LCA a prescindere dallo stato di salute, se ciò non comporta un aumento del premio da pagare.

Vogliate conservare questi documenti insieme alla polizza d'assicurazione

4 Riduzione e estinzione dell'assicurazione

- 4.1 L'indennità giornaliera per economia domestica cessa automaticamente quando è stata raggiunta la durata massima delle prestazioni, al più tardi al compimento dei 70 anni d'età.
- 4.2 La riduzione della copertura assicurativa in età AVS è disciplinata nell'articolo 12.

III Prestazioni

5 Premesse per le prestazioni

- 5.1 L'assicurato deve annunciare all'Atupri la sua incapacità lavorativa al più tardi entro 5 giorni dalla decorrenza del periodo di differimento convenuto. Entro ulteriori 3 giorni deve essere inviato un attestato d'incapacità lavorativa rilasciato dal medico o dal chiropratico.
- 5.2 In caso di invio tardivo, il diritto all'indennità giornaliera assicurata esiste al più presto a partire dalla ricezione del certificato medico. L'invio tardivo è trascurabile se la persona assicurata prova che questo ritardo non ha avuto alcun influsso sul verificarsi dell'evento temuto e sull'entità delle prestazioni dovute o se, in considerazione delle circostanze, l'invio tardivo debba considerarsi non imputabile a colpa.
- 5.3 Alla conclusione dell'incapacità lavorativa si deve immediatamente inviare all'Atupri una conferma del grado e della durata dell'incapacità lavorativa.

6 Documentazione dei costi

- 6.1 Per prestazioni fino a CHF 50.– al giorno, Atupri rinuncia alla documentazione dei costi.
- 6.2 Per prestazioni superiori a CHF 50.– al giorno, la persona assicurata deve documentare i costi dovuti a malattia o a infortunio. Sono riconosciuti come tali i costi per lavori d'economia domestica e aiuto domiciliare da parte di istituzioni pubbliche e private per la cura della casa, per l'aiuto domiciliare, l'aiuto domiciliare e simili. Vengono riconosciuti i costi per familiari, vicini di casa, conoscenti e altre persone, se essi possono dimostrare una perdita di guadagno dovuta al loro intervento.

7 Periodo di differimento e inizio delle prestazioni

- 7.1 Il periodo di differimento può essere scelto di 7, 14, 21 o 30 giorni.
- 7.2 Il diritto alle prestazioni inizia dopo la decorrenza del termine di attesa convenuto.
- 7.3 Il termine di attesa è calcolato per ogni caso. Per ricadute che si verificano entro 2 mesi dalla ripresa del lavoro, non deve essere osservato un nuovo termine di attesa.

8 Durata delle prestazioni

- 8.1 L'importo giornaliero assicurato è accordato per un massimo di 365 giorni nel corso di 5 anni; il periodo di differimento convenuto non è computata alla durata massima delle prestazioni.
Per le persone assicurate in età AVS valgono le disposizioni dell'articolo 12. I giorni con incapacità lavorativa parziale contano come giorni interi.

- 8.2 La persona assicurata non può impedire la privazione delle prestazioni delle prestazioni dell'assicurazione Indennità giornaliera per economia domestica tramite la rinuncia alle prestazioni.

9 Incapacità lavorativa parziale

Per incapacità lavorativa parziale attestata dal medico di almeno il 50%, l'indennità giornaliera assicurata è accordata in proporzione al grado dell'incapacità lavorativa.

10 Maternità

- 10.1 Per la gravidanza ed il parto si corrisponde durante 21 giorni l'indennità giornaliera che la stipulante aveva assicurato presso Atupri per la malattia fino al giorno del parto durante almeno 365 giorni consecutivi. Il periodo di differimento convenuto non è computato ai 21 giorni.
- 10.2 Le prestazioni per maternità non sono computate alla durata massima delle prestazioni.
- 10.3 Con riserva del capoverso 1, non vengono corrisposte prestazioni durante le 14 settimane dopo il parto, ad eccezione delle prestazioni in caso d'infortunio.

11 Diritto in caso di soggiorno all'estero

Per incapacità lavorativa all'estero, l'indennità giornaliera assicurata è versata soltanto per la durata di una degenza in un ospedale. Se una persona assicurata si reca all'estero per il trattamento, la cura o il parto, non viene corrisposta nessuna prestazione.

12 Prestazioni in età AVS

- 12.1 Al momento dell'entrata nell'età AVS un'assicurazione eccedente l'importo di CHF 50.– al giorno viene automaticamente ridotta a questo importo.
- 12.2 In età AVS le indennità giornaliere assicurate sono corrisposte per un massimo di 180 giorni civili, nel corso di 5 anni consecutivi.
Le indennità giornaliere percepite immediatamente prima dell'età AVS vengono computate qualora superino la durata massima delle prestazioni secondo l'articolo 8.